

Utilizzo di metodi di calcolo altri da quello previsto dalle Istruzioni della Banca d'Italia

Autore: Redazione

In: Notizie di diritto

Il metodo di calcolo che deve essere applicato dal consulente di parte.

Al proposito, si segnala che una parte della giurisprudenza ritiene vincolante il metodo di calcolo di cui alle Istruzioni della Banca d'Italia. In questo senso, da ultimo, in sede penale, si segnala la seguente pronuncia, che ha ritenuto di non poter escludere la buona fede degli organi apicali della banca, che hanno omesso di computare la commissione di massimo scoperto nel calcolo rilevante al fine di stabilire l'eventuale superamento del tasso soglia (**Trib. pen. Varese, 10 aprile 2015**).

Un giudice di merito ha comminato una sanzione a titolo di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., alla parte che aveva utilizzato una formula diversa da quella delle Istruzioni della Banca d'Italia (**Trib. Monza, 26 marzo 2015**).

Dal canto suo,

il Tribunale di Milano valorizza l'autorizzazione ricevuta da Banca d'Italia alla emanazione di dette Istruzioni: "È parimenti indubbio che

i decreti ministeriali annuali, a decorrere dal primo emanato in data 23 settembre 1996, hanno sempre demandato a Banca d'Italia la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, e che i vari dd.mm. trimestrali, nel rendere pubblici i dati

rilevati, hanno sempre disposto, all'art.

3 (a partire dal

primo d.m.

22 marzo 1997),

che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengano ai criteri di calcolo indicati nelle

Istruzioni

emanate da Banca d'Italia; Banca d'Italia, ai sensi

degli artt. 4 e 5 TUB, è d'altro

canto l'organo cui compete la vigilanza nei confronti delle banche e che, nell'esercizio di tale funzione, è deputato a impartire istruzioni alle stesse.

È quindi rispettoso dei dati normativi di cui sopra (art. 2 l. n. 108/1996, art. 2-bis d.l. n. 185/2008, artt. 4 e 5 TUB), il fatto che Banca d'Italia, autorizzata a operare in forza della

disciplina regolamentare emessa su espressa delega della

normativa primaria anti-usura, abbia emanato Istruzioni per

la rileva- zione del TEG,

istruzioni che,

da un

lato

rispondono alla

primaria esigenza di raccogliere dagli

intermediari dati

tra

loro

coerenti ed omogenei al fine di determinarne il valore medio (da

cui individuare il tasso soglia), e dall'altro rispondono all'esigenza di poter raffrontare dati omogenei nel momento in cui si imponga la necessità di accertare se il TEG applicato nel singolo caso sia rispettoso o meno del tasso soglia di usura del periodo" (**Trib. Milano, 19 marzo 2015**).

In altri casi, il medesimo giudice territoriale ha qualificato le Istruzioni di Banca d'Italia come norme tecniche autorizzate, siccome autorizzate dalla normativa regolamentare per dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria (**Trib. Milano, 21 ottobre 2014**). Ad analoga conclusione è pervenuta anche un'altra corte territoriale, sulla scorta dell'espresso richiamo della decisione milanese da ultimo citata (**Trib. Avezano, 21 gennaio 2015**).

Al riguardo, deve darsi conto altresì di una pronuncia di merito, che ha disposto una condanna per lite temeraria di euro 20.000,00 perché il consulente di parte non ha seguito i criteri di calcolo fissati dalla Banca d'Italia nelle sue Istruzioni dell'agosto 2009, per la rilevazione dei tassi medi globali applicati dal sistema bancario e finanziario (**Trib. Monza, 26 marzo 2015**).

Secondo un giudice di merito, dalla decisione di legittimità n. 870 del 2006 discende che la commissione di massimo scoperto non può essere sommata al tasso praticato al fine della

valutazione dell'eventuale superamento del tasso soglia, in quanto la contraria opinione, sostenuta dalle pronunce della

Cass. pen., n. 12028

del 2010 e n. 28743

del 2010,

non

appare convincente, perché si

scontra con

quanto dispongono le Istruzioni della

Banca d'Italia (**Trib. Savona, 11 settembre 2012**).

La consulenza di parte che pretenda di calcolare il TAEG in modo difforme a quanto previsto dalle Istruzioni è dunque inattendibile ed essa comporta la natura esplorativa dell'azione intentata dall'utente del credito bancario, con conseguente rigetto della dispiegata domanda di rideterminazione del corretto dare e avere tra la banca e il proprio debitore (**Trib. Milano, 22 gennaio 2015**).

Il mutamento di giurisprudenza, che

ritiene illegittime le Istruzioni della Banca d'Italia, costituisce un

fattore non

addebitabile alla

banca, che

verrebbe a trovarsi in una condizione inesigibile, perché dovrebbe disattendere le Istruzioni della propria autorità di vigilanza per

evitare di incorrere nella censura di aver

applicato tassi usurari (**Trib.**

Torino, 17 febbraio 2014).

Per

contro, alcuni Tribunali, valorizzando un'uniformità di pensiero con la giurisprudenza penale, ragionano sul

concetto di

costo complessivo del credito, così
disattendendo le Istruzioni della
Banca d'Italia e ricomprendendo tra
i costi

del credito anche la commissione di massimo scoperto. Le Istruzioni di Banca d'Italia non
sono autorizzate a derogare all'art.

644 c.p. (**Trib.**

Torino, 31 ottobre 2014).

Inoltre, laddove in sede

di rilevazione del tasso effettivo globale medio il decreto ministeriale non
abbia considerato determinate commissioni che l'art. 2, l. n. 108 del 1996
imponesse di considerare, è pur

sempre fatto salvo il potere del giudice di disapplicare l'atto amministrativo illegittimo, ai sen- si degli
artt. 4 e 5, l. n. 2248/1865 all.

E sul

contenzioso amministrativo. Il giudice penale può
procedere alla

disapplicazione anche d'ufficio,

mentre il giudice civile, che pure dispone del medesimo potere di sospensione d'ufficio, deve essere a ciò
sollecitato dalla difesa di parte volta a dedurre la contrarietà alla

legge

dell'atto amministrativo da

disapplicare (**Trib.**

Reggio Emilia, 4 dicembre 2014).

Deve osservarsi come, nelle

Istruzioni in consultazione, datate 30 aprile 2015 e in consultazione fino al 30 giugno 2015, la Banca
d'Italia abbia modificato

il paragrafo C4, ricomprendendo (punto 7) anche "gli oneri per la messa a disposizione dei fondi e la

commissione di istruttoria veloce
applicata nel caso
di passaggio a debito di conti non
affidati o negli sconfinamenti rispetto al fido accordato”.

In tal modo, sembra che Banca d'Italia abbia tenuto conto della giurisprudenza formatasi in modo
granitico circa la inclusione quale costo del credito, come tale rilevante ai fini della normativa antiusura,
anche della commissione di massimo scoperto.

Di recente, per
la rilevanza di qualsiasi costo previsto in contratto ai fini della verifica antiusura, si segnala una decisione
di merito, che dalla sentenza n. 350 del 2013 della
Cassazione fa discendere il corollario a tenore del qua- le ai fini della
verifica della
usurarietà del tasso convenuto tra
le parti deve tenersi conto non
sono del tasso di interessi dedotto in contratto, ma
anche di tutti gli altri costi
previsti contrattualmente, sia di quelli
certi, sia di quelli eventuali, come possono essere gli interessi di mora o la commissione per estinzione
anticipata (**Trib.**
Bari,
12 dicembre 2014).

Poco
prima, come rilevato (DOLMETTA), negli
stessi termini si era
espresso un
altro giudice di merito (**Trib.**
Pescara, 28

novembre 2014), che
aveva considerato rilevanti la mora e la penale per
estinzione anticipata, accomunabili in
quanto entrambe rappresentano un
costo del
mutuo erogato. La stessa pronuncia contiene anche la
precisazione per
cui
la
individuazione della
soglia usuraria deve
essere condotta alla
luce
della
riconduzione del contratto a una delle
categorie di operazioni di finanziamento previste dalla legge, ognuna delle quali dispone di un proprio
tasso effettivo globale medio, superato il quale il rapporto è in usura, ai sensi
dell'art. 644, comma 3, c.p.

Non
resta dunque che attendere gli sviluppi giurisprudenziali delle nuove Istruzioni, nella
speranza che
esse
favoriscano il pieno rispetto del precetto penale di cui
all'art.
644
c.p.
e la conseguente inclusione di ogni
costo del credito nel calcolo volto a stabilire se effettivamente si sia superato, o meno, il tasso soglia.

<https://www.diritto.it/utilizzo-di-metodi-di-calcolo-altri-da-quello-previsto-dalle-istruzioni-della-banca-d-italia/>